



LEGGE 21 novembre 1990 n.142 (pubblicata il 10 dicembre 1990)

Regolamento del Corpo di Polizia Civile

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1990.

Art.1

Il Corpo di Polizia Civile è un organismo incaricato di tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità, tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedere alla prevenzione e alla repressione dei reati, prestare soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile non possono assumere incarichi politici che possano compromettere l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Gli incarichi incompatibili saranno precisati con Decreto Reggenziale.

Art. 2

Tutti gli appartenenti al Corpo sono funzionari di Polizia Giudiziaria.

Il Corpo di Polizia Civile esplica funzioni di disciplina civile, commerciale, con particolare riguardo alla circolazione stradale e all'esercizio di commerci, turismo, industrie e professioni, controlli annonari, pesi e misure, poste.

Al Corpo di Polizia Civile sono demandate inoltre specifiche funzioni in materia tributaria, di igiene e previdenza, di protezione civile ed antincendio, di tutela del lavoro subordinato, di tutela dell'ambiente, di accertamenti anagrafici-demografici, nonché la regolamentazione di manifestazioni, cerimonie e cortei.

Art 3

A tutela dell'osservanza e delle prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle Autorità competenti, gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile hanno facoltà di accedere e trattenersi nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nelle ore di normale svolgimento delle attività medesime anche contro la volontà dei soggetti destinatari dei controlli.

Qualora gli appartenenti al Corpo per esigenze di servizio debbano svolgere le attività loro demandate in abiti civili, dovranno sempre essere muniti di apposita tessera di riconoscimento da esibire ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Tutti gli Enti, Aziende ed Uffici dello Stato hanno l'obbligo di fornire al Corpo di Polizia Civile notizie, informazioni, dati di ricerca o di archivio necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo.

02;15

Art.4

Il Corpo di Polizia Civile dipende dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e fa parte del Dipartimento Servizi Generali di cui alla Legge 16 marzo 1981 n.36.

02;15

Art.5

La Dotazione Organica, i requisiti ed i titoli per accedere ai vari gradi dell'organico del Corpo di Polizia Civile sono quelli previsti dalla Legge 20 novembre 1982 n.100 e successive integrazioni e modifiche nonché quelli di cui al presente e successivo articolo.

L'accesso all'organico avverrà per concorso ed i candidati dovranno avere il requisito fisico dell'altezza non inferiore a mt.1,70 per gli uomini e mt.1,60 per le donne; sarà necessario inoltre superare un esame psico fisico ed attitudinale eseguito dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base, il quale rilascerà apposito certificato di idoneità.

E' obbligatorio inoltre essere in possesso della patente di guida Categoria "A" e "B".

Il personale del Corpo si distingue nelle seguenti qualifiche:

Comandante

Ufficiale

Ispettore

Sergente

Agente

Agente ausiliario.

02;15

Art.6

L'accesso ai posti previsti dalla Dotazione Organica per gli appartenenti al Corpo della Polizia Civile avviene a norma dell'allegato C della Legge Organica e delle disposizioni contenute nella Legge 20 novembre 1982 n.100 con le seguenti integrazioni e modifiche:

a) la prova scritta verte sulle materie professionali strettamente legate alle funzioni previste dalla qualifica del posto messo a concorso;

b) L'anno di servizio tenuto in considerazione dall'allegato alla Legge 20 novembre 1982 n.100 per la carriera interna, viene calcolato con decorrenza dalla definitiva acquisizione del ruolo;

c) viene considerato servizio strettamente affine, il servizio svolto in posizione immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

Per il servizio di cui al punto 1, lettera B) di cui all'articolo 16 della Legge 19 settembre 1990 n.107, sono attribuiti punti 1 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 8;

d) il servizio di anni 5 previsto dalla Legge Organica per accedere al concorso nel Corpo di Polizia Civile in sostituzione del titolo di studio richiesto, viene valutato ai sensi del punto 1) lett. A di cui all'articolo 16 della Legge 19 settembre 1990 n.107, punti 3.

02;15

Art.7

L'attività del Corpo è diretta dal Comandante e in caso di assenza o di impedimento dall'Ufficiale.

Essa è coordinata a quella degli organismi di polizia e degli altri Enti, Uffici Pubblici ed Aziende dello Stato.

02;15

Art.8

E' dovere degli appartenenti al Corpo di Polizia Civile eseguire esattamente gli ordini legittimi ricevuti.

E' inoltre loro dovere:

1) mantenere in servizio un comportamento improntato al principio della legalità, massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di prevenzione e di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che recano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione;

2) tutelare gli interessi dell'Amministrazione;

3) custodire i bollettari di conciliazione delle contravvenzioni versando poi tempestivamente le somme introitate secondo le modalità stabilite dal Comando. Denunciare l'eventuale smarrimento e rifondere all'Amministrazione l'importo relativo;

4) usare gli automezzi e le attrezzature con diligenza, curandone la custodia, mantenerli puliti e funzionanti;

5) indossare durante il servizio l'uniforme e gli accessori di volta in volta prescritti dal Comando;

6) tenere una condotta, anche fuori servizio, improntata alla massima correttezza e decoro tale da non comportare un discredito al Corpo e difficoltà all'espletamento del servizio.

02;15

Art.9

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile sono tenuti alla piu' rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative a servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla Amministrazione o a terzi.

02;15

Art.10

La mancata osservanza degli obblighi imposti dai superiori articoli 8 e 9 comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 come modificata dalla Legge 30 gennaio 1987 n.16.

Resta salva e riservata l'applicazione delle pene previste per gli stessi fatti qualora configurino un reato a norma della Legge penale.

02;15

Art.11

La Pubblica Amministrazione fornirà al Corpo di Polizia Civile, per garantire il massimo decoro e funzionalità, idonei capi di vestiario ed accessori.

Analogamente per il servizio antincendio della Protezione Civile saranno forniti gli idonei indumenti.

02;15

Art.12

Il servizio normale è della durata di 36 ore settimanali suddivise in uno o piu' turni giornalieri.

Il personale della Polizia Civile gode di due giorni di riposo settimanale che se non usufruito per esigenze di servizio, deve essere recuperato di norma entro la settimana successiva.

Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile sono tenuti all'osservanza di turni di pronta disponibilità secondo programmi predisposti dal Comando, con l'approvazione della Segretaria di Stato per gli Affari Interni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile possono esercitare il diritto di sciopero, salvaguardando tuttavia le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

02;15

Art.13

Le distinzioni per le qualifiche fra i vari gradi dell'organico sono formate come appresso:

Comandante:

due rombi color oro raffiguranti all'interno tre penne stilizzate, collocati su ogni spallina;

due alamari color oro zigrinati sul bavero della giacca; soggolo a treccia color oro sul berretto senza passante e fascia damascata.

Ufficiale:

un rombo color oro raffigurante all'interno tre penne stilizzate, collocato su ogni spallina;

due alamari color oro zigrinati sul bavero della giacca; soggolo a treccia color oro sul berretto senza passante e fascia damascata.

Ispettore:

due barrette in metallo color oro da collocarsi trasversalmente su ogni spallina;

soggolo color oro mm.14 sul berretto senza passante, fascia millerighe.

Sergente:

una barretta in metallo color oro da collocarsi trasversalmente su ogni spallina; soggolo nero senza passante sul berretto, fascia millerighe.

Inoltre indipendentemente dalle qualifiche, come riconoscimento per l'anzianità di servizio sarà applicato sulla divisa dell'appartenente al Corpo un segno distintivo le cui caratteristiche e modalità saranno precisate con disposizioni del Comando.

La bandiera del Corpo è formata dai colori bianco, giallo ocra e lilla.

02;15

Art.14

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle Leggi 22 dicembre 1972 n.41 e 20 novembre 1982 n.100 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 novembre 1990/1690

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva